

ASSOCIAZIONE SINDACALE NAZIONALE NOTAI IN PENSIONE

Sede dell'Associazione - 00196 Roma - Via Flaminia, 160 Tel. 342.8492981 - e-mail: segreteria@asnnp.it
Redazione del Notiziario - 29121 Piacenza - Via S. Donnino, 23 - Tel. 0523.385.389

"POSTE ITALIANE SPA - SPEDIZIONE IN A.P. - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46) ART.1, COMMA 2, DCB PIACENZA"

Viene inviato gratuitamente a tutti gli associati e in omaggio al Capo dello Stato, al Presidente del consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e delle due Commissioni di Giustizia, al Ministro ed ai Sottosegretari di Giustizia, ai Presidenti della Corte Costituzionale, della Corte di Cassazione, del

A.S.N.N.I.P. NOTIZIARIO

dell'Associazione Sindacale Nazionale Notai in Pensione

Fondatore
Comm. dott. Antonino Guidotti
Direttore avv. Alessandro Guidotti

Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, ai Presidenti e ai componenti il Consiglio Nazionale del Notariato e il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato, ai Presidenti dei Consigli Notarili e dei Comitati Regionali o interregionali notarili, alla stampa di categoria.

Possono iscriversi all'Associazione i Notai in Pensione, i Titolari di Pensioni della Cassa Nazionale del Notariato e i Notai in esercizio con 20 anni di anzianità

...

55° CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATO

"PUBBLICA FIDES NEL MONDO DELLE FAKE NEWS"

Si è tenuto in Roma fra il 4 ed il 5 novembre 2021 il 55° Congresso Nazionale del Notariato, dal titolo *"Pubblica fides nel mondo delle fake news"*.

Gli interventi sono stati trasmessi anche in diretta streaming per i notai di tutta Italia e per la stampa accreditata.

In rappresentanza dell'A.S.N.N.I.P. ha partecipato il Presidente Paolo Pedrazzoli.

Riportiamo gli interventi di saluto del Presidente dell'A.S.N.N.I.P. e del Presidente della Cassa Nazionale del Notariato Francesco Giambattista Nardone.

* * *

Intervento del Presidente dell'A.S.N.N.I.P.

Un saluto a tutte le Autorità, alle Colleghe ed ai Colleghi da parte della Associazione Sindacale Nazionale dei Notai in Pensione.

Il contenimento degli effetti della pandemia e la ripresa delle attività economiche, produttive e

commerciali, che hanno permesso di riportare il prodotto interno lordo ad un livello addirittura superiore alle aspettative, hanno consentito nel 2021 di migliorare il gettito repertoriale e di mantenere quindi un livello di contribuzione che rimarrà in linea con quello del 2019.

Deve peraltro riconoscersi che nonostante i gravi problemi portati dalla pandemia anche nel 2020 i risultati di esercizio della Cassa Nazionale del Notariato hanno garantito la regolare erogazione delle prestazioni pensionistiche, delle indennità, degli interventi di integrazione con avanzi positivi di gestione e prudenziali accantonamenti per fondi rischi.

Per essere più precisi e guardando i fondamentali del nostro bilancio nel 2020 la Cassa Nazionale del Notariato ha mantenuto un saldo positivo di gestione corrente di Euro 46.029.910,00, un saldo di gestione patrimoniale, al netto delle indennità, di Euro 429.938,00, sono stati pagati 42 milioni di indennità, e ha chiuso con un avanzo di esercizio di Euro 38.218.000,00.

Nel 2021 si può ipotizzare di tornare ai livelli del 2019, ante Covid, con un ampio saldo positivo di gestione corrente.

Il patrimonio che a fine 2020 è di Euro 1.635.000.000,00 è ben al di sopra del limite delle cinque annualità di prestazioni.

La tendenza in atto conferma che siamo in una situazione di equilibrio e di sostenibilità, che uni-

tamente alla polizza sanitaria e alla polizza di responsabilità civile, ora estesa anche a tutti i pensionati, offre un quadro di welfare per la categoria soddisfacente.

In questa situazione la Cassa Nazionale del Notariato, tenuto conto delle nuove prospettive di vita di uomini e donne e delle osservazioni fatte dagli Organi di Controllo sull'ammontare delle indennità corrisposte a fine esercizio, ha proposto modifiche statutarie e di regolamento che saranno oggetto di discussione nella prossima Assemblea dei Rappresentanti con le quali sono state prospettate innalzamenti per limiti di età, per anni di esercizio ed anni di contribuzione e si è stabilito un nuovo parametro massimo di calcolo per l'indennità, passato da Euro 10.020,25 ad Euro 6.228,06.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Nazionale Notai in Pensione ha preso in esame le suddette proposte e sulla base delle argomentazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del Notariato nel documento di accompagnamento ha ritenuto di esprimere parere favorevole al complesso delle proposte, considerando che anche a fronte di un adeguamento alle nuove prospettive di vita, vi è peraltro la possibilità per il notaio che intende cessare prima dell'esercizio delle funzioni di percepire la pensione dopo soli 33 anni di esercizio, sia pure con una proporzionale riduzione della stessa.

Quanto al limite di parametro per il calcolo dell'indennità, fatta salva la gradualità della sua applicazione, per chi è ora in esercizio, esso per i futuri notai troverà applicazione solo se vi sarà un costante e considerevole aumento del repertorio medio nazionale.

Non è stata invece proposta dalla Cassa Nazionale del Notariato, e che pure è stata più volte richiesta dall'A.S.N.N.I.P., la modifica dell'art. 22 del Regolamento relativo all'indicizzazione ISTAT delle pensioni, di cui l'ultimo è risalente al 2011.

Gli osservatori ed i commentatori economici danno per certo che si sia già avviato un fenomeno di inflazione che raggiungerà nei prossimi mesi dell'anno prossimo un livello tra il 4,5% ed il 5%. Fenomeno derivante dal forte aumento dei costi delle materie prime e soprattutto di gas ed energia che inciderà in particolare sull'indice FOI dell'ISTAT.

In passato, prima della modifica dell'art. 22 nel testo attuale, avvenuta con il ministro Fornero, l'art. 22 stabiliva:

Art. 22 - Pensione Rivalutazione

- 1- Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1 luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.*
- 2- Qualora la variazione percentuale dell'indice di cui al comma precedente sia inferiore alla variazione percentuale della media dei contributi versati alla Cassa nel triennio precedente, gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alla media dei due indici.*
- 3- La variazione percentuale dell'indice rilevato dai contributi di cui al comma 2 è determinata sulla base della media delle variazioni percentuali, rispetto all'anno precedente, dei contributi versati dai notai in ciascuno dei tre anni solari anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento, ripartiti per il numero dei notai che risultano iscritti a ruolo alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni presi a riferimento.*
- 4- La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.*
- 5- Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica.*

Il nostro sistema previdenziale prevedeva quindi un meccanismo di perequazione all'indice ISTAT; addirittura nel caso in cui la variazione ISTAT fosse stata inferiore alla media delle contribuzioni gli importi delle pensioni venivano aumentati in proporzione alla media dei due indici.

L'aumento ISTAT era comunque garantito fatto salvo solo l'ultimo comma dell'articolo 22 per cui il Consiglio di Amministrazione poteva con delibera motivata, escludere o limitare l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione poteva, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica. L'attuale articolo 22 disciplina l'adeguamento nel seguente modo, nella modifica proposta dalla Cassa Nazionale del Notariato:

Articolo 22 - Pensione Rivalutazione

- 1- *Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1 luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.*
- 2- *La variazione percentuale dell'indice ISTAT va comparata con la variazione percentuale, da calcolarsi su base annua, della media individuale dei contributi versati alla Cassa nell'anno precedente e tra i due parametri viene applicato quello che dà luogo alla variazione inferiore.*
- 3- *La variazione dell'indice dei contributi di cui al 2° comma è determinata comparando la media individuale dei contributi dell'anno precedente con quella del secondo anno antecedente, calcolata sul numero dei Notai indicati in tabella al 31 dicembre, a parità di aliquota, senza tenere conto delle variazioni di aliquota contributiva eventualmente intervenute nel periodo.*
In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l'importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno.
- 4- *La variazione degli indici e la conseguente percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.*
- 5- *Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, escludere o limitare l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, adottare deliberazioni di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica.*

L'Associazione Sindacale Nazionale Notai in Pensione ha più volte richiesto di modificare l'articolo 22 del Regolamento di previdenza con l'applicazione alle pensioni dei Notai dell'indice ISTAT eliminando l'attuale criterio che subordina la perequazione delle pensioni all'indice ISTAT a due condizioni: che sia in positivo l'indice ISTAT e sia altresì in positivo la variazione delle entrate contributive dell'anno precedente.

La richiesta trae la propria motivazione dalla considerazione che, in presenza di indici ISTAT positivi, con l'attuale criterio, anche una minima va-

riazione in negativo delle entrate contributive, pur mantenendosi un consistente avanzo nella gestione previdenziale, esclude l'adeguamento ISTAT. Si propone la modifica dell'articolo 22 del Regolamento di previdenza adottando il seguente testo:

Articolo 22 - Pensione Rivalutazione

- 1- *Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati, a far tempo dal 1 luglio di ogni anno, in proporzione alla variazione in aumento dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica.*
- 2- *Gli importi delle pensioni e la percentuale di aumento sono determinate dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 maggio di ogni anno.*
- 3- *La delibera viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo numero 509/1994.*
- 4- *In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche è esclusa qualora l'importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno.*
- 5- *Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata per esigenze di bilancio, escludere o limitare l'applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai precedenti commi. Il Consiglio di Amministrazione può, altresì, adottare deliberazione di aumento delle pensioni indipendentemente dalla rivalutazione automatica.*

Si manterrebbe quindi non solo l'esclusione dell'adeguamento ISTAT quando le uscite previdenziali siano pari o superiori alle entrate contributive, ma altresì la facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Cassa di escludere, o limitare, con parere motivato, l'adeguamento ISTAT per esigenze di equilibrio del proprio bilancio.

La richiesta trae la propria motivazione dalla considerazione che, in presenza di indici ISTAT positivi, con l'attuale criterio, anche una minima variazione in negativo delle entrate contributive, pur mantenendosi un consistente avanzo nella gestione previdenziale, esclude l'adeguamento ISTAT. Si richiama altresì la Sentenza della Corte Costituzionale n. 70/2015 che ha affermato in modo inequivocabile il seguente principio: "La funzione del meccanismo di perequazione dei trattamenti di

quiescenza risiede, da un lato, nell'esigenza di salvaguardare, attraverso la rivalutazione automatica del loro importo agli incrementi del costo della vita registrati dall'ISTAT, il diritto dei pensionati a conservare il potere di acquisto delle loro pensioni a fronte di fenomeni inflazionistici e, dall'altro, di assicurare nel tempo il rispetto dei principi costituzionali di adeguatezza e di proporzionalità dei trattamenti di quiescenza (artt. 36 e 38 Cost.)".

Il principio di perequazione delle pensioni all'ISTAT è applicato dai Regolamenti di previdenza delle altre Casse di previdenza dei liberi professionisti.

Cito in via esemplificativa: INARCASSA, ENPAM, Cassa Forense, Cassa Dottori Commercialisti, Cassa Geometri, INPGI.

Auguro a tutti un buon lavoro.

**Intervento del Presidente
della Cassa Nazionale del Notariato
Francesco Giambattista Nardone**

Signora Vice Presidente del Senato, Signora Ministra della Giustizia, Signori Parlamentari, Signori delegati dei Notariati stranieri, Signori rappresentanti degli Ordini Professionali e delle Casse di Previdenza, Autorità, gentili Signore, care colleghe e cari colleghi,

a nome della Cassa Nazionale del Notariato della quale mi onoro essere il Presidente, di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, oltre che a titolo personale, porgo sia a coloro che sono presenti fisicamente a Roma che a coloro i quali sono collegati telematicamente, il mio caloroso saluto e il mio sentito ringraziamento per una così numerosa partecipazione a questo 55° Congresso Nazionale del Notariato, il primo dell'era post Covid-19, che abbiamo voluto tenere in modalità telematica, memori degli alti costi umani ed economici che il Paese ha sopportato a causa del diffondersi della pandemia e che suggeriscono di non abbassare ancora la guardia e di adottare le necessarie precauzioni per evitare gli assembramenti e il pericolo di contagio.

Il tema di questo congresso è certamente di grande attualità e importanza in un contesto comunicativo come quello attuale caratterizzato dal fatto che ci si informa sempre più sul web e sulle piattaforme social e che i contenuti di disinformazione aumentano producendo il fenomeno delle fake news vale

a dire di quelle notizie intenzionalmente false o tendenziose, oggettivamente prive di utilità sociale che circolano alla stregua di quei contenuti che invece soddisfano un interesse informativo.

In questa categoria rientrano le notizie che riguardano fatti o vicende false, in quanto mai accadute, o false perché riferiscono di vicende realmente accadute, in modo da indurre in errore di valutazione o di comprensione chi ne venga a conoscenza.

Il sintagma fake news fotografa lo spirito del tempo in cui viviamo nel quale l'avvento di internet e la massiccia diffusione dei social network hanno reso gli utenti della rete non soltanto destinatari di informazioni, ma anche talvolta, purtroppo, produttori e comunicatori di notizie.

Il che espone noi tutti ad una quantità di informazioni senza precedenti che provoca un sovraccarico cognitivo e un conseguente spaesamento, responsabile della incapacità di distinguere il vero dal falso.

La questione non riguarda in modo specifico la rete o i nuovi media, riguarda l'universo dell'informazione, vecchia, nuova, tradizionale, digitale atteso che la fake news, la bugia, la mistificazione o la manipolazione non sono invenzioni dei tempi moderni ma viceversa hanno radici antiche e sono una costante nella storia.

A conferma di quanto appena detto basti pensare ad un tema tipicamente notarile come quello della donazione e nello specifico quella che l'imperatore Costantino avrebbe fatto nel IV secolo d.C. a papa Silvestro I.

Ebbene, fu l'umanista e filologo Lorenzo Valla a scoprire nel XV secolo che il documento che attestava quella donazione fosse in realtà un apocrifo, un falso, nonostante per secoli fosse stato ritenuto autentico: una fake news, diremmo oggi.

Quello che ci differenzia rispetto al passato è il fatto che la situazione che stiamo vivendo è assolutamente inedita nella storia dell'umanità a causa di quel pulviscolo informativo, per dirla con il sociologo, Zygmunt Bauman, alimentato dalla rete e dalle tecnologie digitali che hanno un effetto moltiplicatore sui contenuti informativi, aggravando allo stesso tempo il problema delle false notizie soprattutto quando queste vengono utilizzate come strumenti di propaganda o nel dibattito politico, o nei processi decisionali o nel dibattito scientifico.

Internet ed i nuovi media hanno dato alle persone ed alle loro idee una visibilità tale da trasformarle in piccoli personaggi pubblici. Il dibattito pubblico è diventato così una grande arena, senza selezioni all'ingresso e senza che sia possibile un controllo su tutti i punti da cui provengono le informazioni.

Tali questioni toccano le radici del costituzionalismo e della concezione dello Stato liberal democratico chiamando direttamente in causa l'interpretazione dell'art. 21 della Costituzione e, più in generale di tutte quelle norme che nell'ordinamento regolano la libertà di informazione e di esprimere le proprie idee.

Ed infatti se di una libertà fondamentale può parlarsi questa è la libertà di esprimere le proprie idee e cercare in ogni modo di divulgarle tentando di persuadere gli altri.

Occorre allora domandarsi se lo statuto costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero regga ancora oggi e, in particolare, se il vecchio schema della libertà di pensiero rimanga tuttora valido, in un momento storico in cui la principale minaccia alla libertà di informare e di essere informati proviene da soggetti privati che operano attraverso la rete e che tendono a rafforzare le proprie convinzioni, rimanendo essenzialmente all'ascolto dell'eco assordante delle loro stesse voci.

È vero che l'art. 21 della Costituzione nell'affermare il principio della libertà di informazione non annovera il diritto a ricevere informazioni corrette o veritiere ed è anche vero che l'unico limite esplicito che la Costituzione pone al principio della libertà di informazione è quello del buon costume cui si affiancano una serie di limiti impliciti, costituzionalmente rilevanti, quali l'onore, la reputazione, l'ordine pubblico, la riservatezza, i segreti.

A fronte di tali considerazioni alcun dubbio può sussistere in merito all'assenza di una protezione costituzionale del falso in sé ma, al contempo, non possono esservi dubbi che la Costituzione non tutela soltanto le manifestazioni del pensiero oggettivamente veritiere, bensì tutte le manifestazioni del pensiero, compresi dunque quei fatti oggettivamente errati, qualora in buona fede essi vengono ritenuti veri da parte di chi ne affermi l'esistenza.

Proprio l'esigenza di contrastare le manifestazioni del pensiero illecite diffuse sulla rete ha portato

la Commissione Europea a emanare una serie di "linee guida" volte a fare sì che le piattaforme intensifichino le misure di contrasto ai contenuti illeciti, attivandosi tempestivamente con le autorità nazionali e ha adottato ulteriori iniziative, a livello comunitario, per contrastare il fenomeno delle fake news.

Sul fatto che il problema riguardi non solo il livello interno ma anche quello comunitario e grazie al web l'intero globo, non v'è alcun dubbio. Occorre allora chiedersi se, ed eventualmente come, sia possibile regolare il fenomeno, senza al contempo limitare la libertà di informazione.

Considerato il fatto che l'irreversibile sviluppo tecnologico dei media ha reso impossibile e per certi versi anche non auspicabile il ritorno alla situazione precedente in cui vi erano poche e selezionate voci d'informazione, probabilmente qualsiasi tentativo di regolare la manifestazione del pensiero per contrastare lo spettro delle fake news rischierebbe di produrre più danni che benefici.

L'Ordinamento, infatti, contiene già al proprio interno gli anticorpi necessari per combattere le cosiddette bufale senza bisogno di interventi autoritari che, peraltro, non sarebbero compatibili né con la Costituzione né con il quadro normativo sovranazionale.

Ci dobbiamo allora chiedere come tutelare la libertà d'espressione delle persone, garantendo però la veridicità delle informazioni e scongiurando la diffusione di quelle notizie false capaci d'indurre in errore di valutazione o di comprensione chi ne venga a conoscenza.

Non è certamente mio compito, non avendone le necessarie competenze, indicare possibili soluzioni al problema ma da cittadino, prima che da notaio, mi sembra che al fine di promuovere determinati comportamenti non sia necessario proibire quanto piuttosto mettere gli utenti nelle migliori condizioni per operare delle scelte: il problema è allora principalmente quello di garantire l'effettiva circolazione delle informazioni preservando l'informazione di qualità.

La questione delle fake news pone interrogativi particolarmente significativi in relazione al ruolo del notaio ed alla utilità dell'atto notarile al tempo di internet.

Noi ben sappiamo che al notaio sin dal tardo me-

dioevo, è riconosciuta nell'ambiente giuridico la fides publica: ciò ne fa il cosciente responsabile della veridicità di quanto scrive, sia per le parti che per i terzi.

Ne consegue la piena credibilità della sua attività, che assicura il buon funzionamento di tutto l'ordinamento, garantito dalle dichiarazioni contenute nell'atto notarile, derivanti dalla sua figura di libero professionista voluto super partes, le cui scritture sono da credere ed accettare sino a querela di falso accertata. Tale concezione giuridica permette di prevenire liti grazie alla pubblica credibilità degli atti notarili e di giungere in parecchi casi alla loro esecutività giudiziale a differenza di quanto avviene nel mondo anglosassone, impermeabile a quest'ultima impostazione, quindi disposto a discutere la veridicità di ogni informazione scritta tra le parti.

Se consideriamo l'attuale contesto socio-culturale che è caratterizzato dalla prevalenza delle credenze personali acquisite tramite web sulla verità oggettiva, dalla tendenza alla dematerializzazione dei documenti, dalla possibilità offerta dalla rete di accedere con maggiore facilità ai pubblici registri e la connessa probabilità che gli atti o i dati immessi potrebbero risultare non genuini o addirittura tossici, dobbiamo concludere che nell'epoca di internet è accresciuta l'esigenza che i dati immessi nei pubblici registri siano garantiti da un vaglio preventivo di legalità fatto da un soggetto terzo e affidabile quale è appunto il notaio e che il documento redatto dal notaio pubblico ufficiale, munito di fides publica mantiene intatta la propria vitalità e la propria affidabilità sia dal punto di vista formale, cioè come contenitore di documenti legali credibili, sia dal punto di vista sostanziale come conformità dei suoi contenuti all'ordinamento.

Il contributo che noi notai possiamo dare alla soluzione del problema sta proprio in questo: la fides publica che ci è riconosciuta dall'Ordinamento e che fa di ogni notaio il cosciente responsabile della veridicità di quanto scrive, sia per le parti che per i terzi.

Essere notaio pubblico ufficiale significa saper leggere gli interessi delle parti e intermediarli con le regole del diritto facendo corretto esercizio della facoltà di adeguamento demandatagli dall'Ordinamento, essere fedele interprete della volontà delle

parti perché il miglior antidoto contro le falsità non sono le strategie, ma le persone: persone, come noi notai, che sono pronte e disponibili all'ascolto e attraverso la fatica di un dialogo lasciano emergere la verità.

Non è un caso che il motto contenuto nel logo del Consiglio Nazionale del Notariato è fidei et veritatis anchora.

Grazie per avermi ascoltato e a tutti buon Congresso Nazionale del Notariato.

CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'A.S.N.N.I.P.

Alla riunione del Consiglio Direttivo del 15 luglio 2021 - tenuta a distanza in modalità telematica in considerazione delle problematiche derivanti dalla pandemia da Covid-19 che rendevano non opportuni gli spostamenti in treno ed in aereo e che suggerivano comunque di mantenere un opportuno distanziamento sociale - erano presenti i Consiglieri Virgilio La Cava, Maria Cristina Stivali, Marcello Oro Nobili, Luigi Rogantini Picco, Francesco Caporali e Paolo Pedrazzoli, assente giustificato il Consigliere Orazio Ciarlo.

I cinque Consiglieri riconfermati, prima di iniziare la seduta, hanno dato il benvenuto ai nuovi Consiglieri Luigi Rogantini Picco e Francesco Caporali. Passando alla discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno, preso atto che con la recente elezione dei nuovi componenti si rendeva necessario conferire ai sensi del vigente Statuto gli incarichi consiliari in seno al Consiglio Direttivo, dopo breve discussione, all'unanimità il Consiglio ha deliberato di confermare Presidente Paolo Pedrazzoli, Tesoriere Orazio Ciarlo, Segretario Marcello Oro Nobili ed ha nominato nuovo Vice Presidente Luigi Rogantini Picco.

Il Presidente Paolo Pedrazzoli, dopo aver ringraziato i Consiglieri per la rinnovata fiducia, ha illustrato due importanti obiettivi che l'Associazione intende perseguire nel prossimo futuro.

Un primo obiettivo è la modifica dell'articolo 22 del Regolamento di Previdenza (relativo alla perequazione delle pensioni) in quanto l'Associazione vuole ottenere che nel testo modificato del detto articolo 22 venga previsto che l'adeguamento delle pensioni avvenga automaticamente in base alla variazione dell'indice ISTAT, salva comunque la possibilità per il Consiglio di Amministrazione della Cassa di non applicare o di limitare l'ade-

guamento qualora vi siano motivate esigenze di bilancio.

Ulteriore secondo importante obiettivo dell'Associazione è la modifica dell'articolo 15 dello Statuto della Cassa relativo alla cooptazione di tre Notai Pensionati alla carica di Consiglieri della Cassa. L'Associazione vorrebbe infatti ottenere che nel testo modificato del detto articolo 15 venga previsto che la scelta dei tre Notai Pensionati venga effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nell'ambito di una rosa di candidati proposta dalle Associazioni Sindacali dei Notai in Pensione. La Consigliere Maria Cristina Stivali ha riferito che su una rivista della categoria è stato pubblicato un articolo di un notaio che ha sostenuto la necessità, per il calcolo delle pensioni, del passaggio dall'attuale sistema mutualistico al sistema contributivo; tale proposta ha trovato il sostegno in vari interventi, in particolare da parte di notai del nord Italia.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione ritiene però che una tale ipotesi non possa essere in alcun modo condivisa e che debba quindi rimanere, anche per i nuovi pensionati, il sistema mutualistico.

Alla riunione del Consiglio Direttivo del **14 settembre 2021** - sempre tenuta a distanza in modalità telematica per motivi di prudenza in considerazione della pandemia da Covid-19 - erano presenti tutti i Consiglieri.

Il Presidente Pedrazzoli, richiamato il documento di illustrazione delle modifiche allo Statuto e al Regolamento di Previdenza inviato dalla Cassa Nazionale del Notariato ai delegati di Assemblea, ha espresso il proprio personale disappunto perchè l'Associazione non è stata tempestivamente informata su una riforma di tale portata e non ha neppure ricevuto il documento illustrativo ed ha poi portato all'attenzione del Consiglio le proprie osservazioni al detto documento.

Il Consiglio Direttivo, udita la relazione del Presidente Pedrazzoli, ne ha condiviso il disappunto e, dopo approfondita discussione, ha deliberato di trasmettere alla Cassa Nazionale del Notariato alcuni appunti riguardo le proposte di riforma poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Rappresentanti del 16 settembre 2021.

In particolare, il Consiglio dell'A.S.N.N.I.P. ha richiesto innanzitutto una modifica che preveda che la cooptazione dei tre Notai pensionati nel C.d.A. della Cassa avvenga nell'ambito di una

rosa di candidati proposti dai Sindacati dei Notai in pensione ai quali siano iscritti almeno un decimo del totale dei Notai titolari di pensioni dirette, in quanto sino ad oggi le cooptazioni dei Notai pensionati sono avvenute per la quasi totalità delle nomine ignorando le indicazioni delle Associazioni sindacali dei Notai in pensione e rendendo in tal modo "il sentire" le Associazioni stesse un passaggio puramente formale, privo di qualsiasi rilevanza nella cooptazione.

In ordine alle modifiche proposte per la corresponsione del trattamento di quiescenza, il Consiglio direttivo ha ritenuto che la previsione di requisiti più elevati di età e di annualità di contribuzione e la possibilità di cessazione anticipata con riduzione della pensione siano motivate e giustificate da un rilevante cambiamento nei dati storici e statistici di riferimento relativi all'ultimo ventennio, che inducono ad assumere misure atte a mantenere l'equilibrio nei bilanci di esercizio e a garantire la sostenibilità della Cassa nel lungo periodo; in particolare vi è stato un rilevante aumento di Notai cessati dall'esercizio prima del raggiungimento del limite di età e si è verificato un allungamento dell'aspettativa di vita sia per gli uomini che per le donne. L'aumento dei Notai cessati dall'esercizio prima del raggiungimento del limite di età è a sua volta conseguenza delle mutate condizioni reddituali della categoria determinate dalla crisi economica degli anni 2008-2012 e da quelle portate dalla pandemia COVID, aggravate dall'abolizione della tariffa dei compensi che (già negativa di per sé) ha esasperato e dilatato fenomeni di concorrenza al massimo ribasso e al procacciamento di lavoro con una sempre più invasiva attività di agenzie immobiliari e di mediatori finanziari. Il Repertorio nazionale medio netto è così passato da 129.380,00 euro del 2006 a 66.225,00 euro del 2020. Il Repertorio è tuttavia solo un dato induttivo per valutare la situazione economica della categoria, che risulterebbe invece nella sua oggettività ancora più grave qualora si fossero integrate le tabelle con i dati relativi al reddito medio fiscalmente imponibile di ciascun Notaio o ancora di più se fosse stato indicato il reddito medio fiscalmente imponibile per fasce di Repertorio. Questi dati possono spiegare in modo esauriente sia le uscite anticipate dal servizio sia il fatto, in verità assai preoccupante, che negli ultimi dieci anni gli iscritti alla pratica notarile siano diminuiti del 50%.

Infine, i redditi di patrimonio si sono rivelati

insufficienti in quasi tutti gli anni dall'ultimo ventennio a coprire le spese per indennità di cessazione tanto che gli organi Ministeriali di vigilanza hanno espresso riserve e osservazioni critiche su questo dato dei bilanci; nessuna delle Casse autonome di previdenza ha tra i suoi compiti la liquidazione di una indennità di cessazione e l'utilizzo dell'avanzo della gestione corrente (contributi-pensioni) per coprire il differenziale negativo (reddito di patrimonio-indennità) può essere considerato una anomalia e una deviazione rispetto ad una gestione che deve trovare il proprio equilibrio nel rapporto tra contributi e pensioni. L'utilizzo dei contributi per pagare le l'indennità può pregiudicare tale equilibrio.

Considerando che le modifiche proposte lasciano inalterate le pensioni che nel quadro economico di categoria assumono ancora maggior valenza come elemento di garanzia di un welfar che può assicurare una sicurezza per chi cessa le funzioni, il Consiglio Direttivo dell'A.S.N.N.I.P. ha così espresso complessivamente parere favorevole alle modifiche proposte, al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci e condizioni di sostenibilità, condividendo le modifiche relative alla elevazione dei requisiti per i trattamenti di quiescenza, salvo chiedere al Consiglio della Cassa di effettuare una proiezione almeno decennale o una verifica storica con applicazione del massimale modificato sugli ultimi 20 anni, per giustificare questa riduzione valutandone gli effetti sui decorsi bilanci consuntivi.

Il Consiglio ha poi ritenuto necessario insistere nella richiesta di modifica dell'articolo 22 del Regolamento di Previdenza con l'applicazione alle pensioni dei Notai dell'indice ISTAT, eliminando l'attuale criterio che subordina la perequazione delle pensioni all'indice ISTAT alla comparazione in positivo con la variazione delle entrate contributive dell'anno precedente, mantenendo ferma la facoltà per il Consiglio di Amministrazione della Cassa di escludere, o limitare, con parere motivato, l'adeguamento ISTAT per esigenze di equilibrio del proprio bilancio.

TRISTIA

Il 4 agosto 2021 è deceduto il notaio dott. Michelangelo De Socio, per molti anni Consigliere della nostra Associazione.

Il dott. De Socio, una volta andato in quiescenza,

per due mandati ha fatto parte della Assemblea dei Rappresentanti della Cassa Nazionale del Notariato in rappresentanza dei notai in pensione.

Collocato a riposo, è entrato quasi subito a far parte del Consiglio Direttivo dell'A.S.N.N.I.P., portando il proprio fattivo contributo di energie e di idee per sostenere le istanze dei pensionati e delle vedove.

SCHEDA AGGIORNAMENTO DATI

Allegata al Notiziario viene trasmessa una scheda di aggiornamento dati.

Invitiamo gli Associati a compilarla e spedirla - in busta chiusa - alla sede dell'Associazione in Via Flaminia n. 160 - 00196 Roma.

LA PAROLA AGLI ASSOCIATI

Il Consiglio Direttivo dell'A.S.N.N.I.P. sollecita tutti i Notai, pensionati o in esercizio, così come tutti gli altri iscritti alla nostra Associazione, a collaborare inviando interventi scritti aventi ad oggetto riflessioni, proposte o suggerimenti in merito a problemi e necessità dei titolari di Pensione diretta o indiretta e degli altri aventi diritto a prestazioni erogate dalla Cassa Nazionale del Notariato; tali interventi verrebbero pubblicati - a richiesta anche in forma anonima - sul nostro Notiziario all'interno di questa rubrica espressamente dedicata ai lettori.

Gli interventi potranno essere inviati via posta alla redazione del Notiziario in 29121 Piacenza, Via San Donnino n° 23 al fax 0523/337656 o all'indirizzo di posta elettronica a.guidotti@studio-legale-guidotti.it

Il Notaio in pensione Giovanni Fulcheris nei mesi scorsi ha inviato ai Presidenti del Consiglio Nazionale del Notariato e della Cassa Nazionale del Notariato alcune osservazioni riguardo la tariffa notarile e la tabella delle sedi, autorizzandone la pubblicazione sul nostro Notiziario.

Cari Colleghi, pur essendo da ormai 15 anni costretto alla pensione per raggiunti limiti di età, il

Notariato è rimasto per me la mia seconda famiglia e le normative via via succedutesi nel tempo, intese sempre comunque a limitarne le competenze a vantaggio di altre categorie professionali, che in molti casi - senza offendere nessuno - non hanno le specifiche conoscenze occorrenti al riguardo, per me hanno in ogni caso significato un affronto alla nostra categoria, ingiustamente invidiata per le specifiche competenze quali pubblici ufficiali, ai quali sono necessariamente attribuite tutele e responsabilità che non possono competere a coloro che solo in particolari circostanze viene attribuita la qualifica di “ausiliari” del giudice.

Purtroppo da 15 anni ad oggi è mancato nei nostri Organi istituzionali il coraggio di opporsi e di contestare quelle normative per le quali la nostra “missione” è stata equiparata all’attività svolta da tutti gli altri restanti liberi professionisti e quindi degradata e spogliata da quelle prerogative e garanzie che sino alla fine del secolo scorso ci venivano incontestabilmente riconosciute.

Nello scritto allegato alla presente ho evidenziato ed illustrato tutte le incongruenze contenute nella normativa promulgata nel 2012, purtroppo non evidenziate a suo tempo dal Consiglio Nazionale, normativa che si impone di essere riveduta e corretta onde porre fine al caos che, nel caso specifico, ne è conseguito e tuttora permane.

Con i più cordiali saluti.

Tariffa professionale e tabella delle sedi notarili

Dire che l’anno 2012 sia stato l’anno più funesto per il Notariato italiano dal giorno della sua istituzione è un eufemismo, tanta è l’approssimazione ed il pressapochismo, e diciamolo espressamente, anche l’ignoranza dimostrata dal Governo nel redigere i decreti legge per quanto riguardano il Notariato, con la soppressione della tariffa professionale e le “innovazioni” della tabella delle sedi notarili e dei concorsi per la nomina a notaio e dei Parlamentari nel convertire in legge tali provvedimenti, per dare concreta attuazione alle direttive della Comunità Europea in materia di libera concorrenza, che ben difficilmente, per quanto ci riguarda, si potrà ripetere una così caotica situazione quale quella al tempo verificatasi, e che tuttora permane.

Infatti, per incominciare, il 1° comma dell’art. 9 del D. L. 24 gennaio 2012 n° 1, convertito

con modificazioni in Legge 24 marzo 2012 n° 27, dispone sic et simpliciter: “Sono abrogate le tariffe professionali regolamentate nel sistema ordinistico”.

Nulla da eccepire al riguardo per tutte le libere professioni, ad eccezione di quella notarile. Tutti I liberi professionisti avranno esultato per la magnanimità messa in atto dal Governo, che ha spalancato loro la porta di accesso all’evasione fiscale, ad eccezione dei Notai per i quali la disposizione in oggetto ha invece posto I considerevoli problemi di tutt’altra natura, che qui evidenziamo.

Partiamo della differenza fondamentale che contraddistingue la professione notarile da ogni altra libera professione: il Notaio sarà **anche** un libero professionista, ma al tempo è innanzi tutto per definizione un **pubblico ufficiale** a norma del 1° comma dell’art. 1 della Legge 16 febbraio 1913 n° 89, tuttora vigente, qualifica definita e tutelata dall’art. 357 del codice penale.

Già questo distingue il Notaio da qualsiasi altro libero professionista, fatta forse eccezione per i curatori fallimentari e altre consimili attività saltuariamente delegate dall’Autorità giudiziaria ad altri professionisti, ma in veste di “ausiliari del Giudice”. Ma vi è un’altra fondamentale differenza: ai fini della determinazione della remunerazione dovuta per le prestazioni professionali, e di conseguenza dei redditi professionali e dei conseguenti contributi previdenziali, in quanto per tutti i liberi professionisti si fa riferimento al reddito professionale dichiarato annualmente al Fisco, mentre per i Notai i contributi dovuti alla Cassa Nazionale del Notariato per fornirle i mezzi finanziari occorrenti per l’erogazione di tutti i suoi servizi assistenziali e previdenziali sono determinati, prescindendo dal “fatturato” annuale, in proporzione all’ammontare degli onorari annotati a repertorio e non al compenso globalmente percepito, che comprende anche l’attività libero-professionale che precede quella certificatrice che ne consegue. E ciò in ossequio al fondamentale inderogabile principio di mutualità che presiede l’operato della detta Cassa. Abolita la tariffa professionale, per i Notai è venuto automaticamente meno il termine di riferimento per la determinazione dei contributi previdenziali da versarsi mensilmente tramite gli Archivi notarili alla Cassa Nazionale del Notariato a norma dell’art. 15 della tariffa professionale al tempo vigente, approvata con D.M. 27 novembre 2001.

Ma quel che è peggio è che, stando alla lettera di quanto disposto dalla norma in questione, soppressa

la tariffa professionale, è venuto di conseguenza meno l'obbligo di corrispondere mensilmente il diritto dovuto agli Archivi notarili per tutti gli atti ricevuti ed autenticati soggetti a registrazione e gli Archivi notarili non avrebbero più potuto riscuotere alcun compenso per il rilascio delle copie degli atti presso di essi depositati, compenso pari a quello previsto per il Notaio per l'analoga prestazione e quantificato con riferimento alla tariffa professionale.

L'unico rimedio a tale "disastro" è stato l'immediato intervento del Consiglio nazionale del Notariato, che ha invitato i Notai di continuare a comportarsi come se il decreto legge in questione non esistesse! E ciò di fatto ha risolto il problema in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei diritti di cui sopra, che i Notai continuano ancor oggi a corrispondere "volontariamente" ogni mese agli Archivi distrettuali, con riferimento all'abrogata tariffa.

Stante la situazione determinatasi a seguito di quanto sopra evidenziato, è ovvio che si impone l'emanazione di un decreto legge di urgenza che stabilisca che il primo comma dell'art. 9 del D.L. n° 1/2012 non si applica ai Notai, nei confronti dei quali deve unicamente ritenersi in vigore, per il momento, la tariffa al tempo vigente e che l'unico articolo di tale provvedimento da ritenersi abrogato è l'articolo 30, che dovrà essere rimodulato in ossequio al principio di libertà di concorrenza, incoscientemente esteso all'attività certificatrice che il Notaio svolge nella sua qualità di pubblico ufficiale.

Contestualmente il Consiglio nazionale del Notariato dovrà provvedere a formulare in brevissimo tempo, meglio a già predisporre in attesa dell'entrata in vigore dell'indispensabile provvedimento auspicato, una nuova tariffa professionale strettamente riferita all'attività certificatrice svolta nella veste di pubblici ufficiali, aggiornata la realtà attuale, arrotondando gli importi degli scaglioni previsti a multipli crescenti di 1.000, 10.000, 100.000 e milioni di Euro ed eliminando alcune ingiustificabili storture, quali, ad esempio, quella della riduzione del 30% degli onorari di rogito e dei conseguenti diritti di copia, in applicazione del principio "prezzo-valore" nella determinazione dei compensi dovuti per le compravendite immobiliari, che non ha nulla a che vedere con le discordanze sia in più sia in meno che si rilevano tra i prezzi di mercato ed i c.d "valori catastali", calcolati sulla base di riferimenti che nulla hanno a che vedere con

la realtà del mercato. Il compenso dovuto al Notaio deve essere proporzionato al prezzo dichiarato, così come a tale elemento è collegata la sua responsabilità nel malaugurato caso di suoi errori e la motivazione che è stata espressa per giustificare tale riduzione in verità non ha senso alcuno.

Quanto a disciplinare sotto l'aspetto quantitativo il compenso dovuto al Notaio per tutta l'eventuale, sebbene quasi sempre imprescindibile, attività sia di consulenza, sia occorrente per acquisire tutti gli elementi indispensabili per la corretta stesura dell'atto richiesto, il rinnovato articolo 30 della tariffa prevederà che il Notaio abbia la facoltà a sua discrezione di richiedere, se e quando lo riterrà opportuno, il compenso che crederà ed il richiedente a sua volta avrà la facoltà di rivolgersi al Notaio che sotto questo aspetto faccia l'offerta più conveniente. E in caso di richiesta di un compenso ritenuto a posteriori spropositato resterà pur sempre la possibilità di adire il Consiglio notarile del Distretto affinché stabilisca la giusta entità del compenso dovuto e in sede di revisione di quanto al riguardo disposto appellandosi, come previsto, alla Autorità Giudiziaria.

In verità gli art. 30 e seguenti del D.M. 20 luglio 2012 n° 140, portante il pomposo titolo di "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n° 1, convertito, con modificazioni, in L. 24 marzo 2012 n° 27*", si riferiscono all'attività notarile, dando delle generiche indicazioni relativamente ai relativi compensi, ma come è chiaro dal titolo, che tali norme valgono solo nel caso che l'Autorità giudiziaria sia chiamata a risolvere la controversia insorta tra il Notaio ed il cliente che ha ritenuto esagerato il compenso complessivamente richiesto.

Allo Stato oggi restiamo al riguardo in alto mare e da una parte i compensi spettanti ai Notai per la loro attività certificatrice quale pubblici ufficiali sono a tutt'oggi in definitiva rimessi al loro arbitrio; i diritti dovuti alla Cassa nazionale del Notariato sono determinati da una normativa abrogata da oltre nove anni e gli Archivi notarili percepiscono dei compensi per il rilascio di copie degli atti notarili presso di essi conservati non previsti da alcuna normativa in vigore.

Se a tale situazione, che sotto l'aspetto strettamente giuridico costituisce inequivocabilmente un fatto illecito, non viene posto rimedio al più presto,

non so quale sarà la conclusione di tale vicenda. Ma c'è di più: l'art. 12 del richiamato D.L. n°1/2012 inconsciamente dispone che (La tabella notarile che determina il numero e la residenza dei Notai, ... come da ultimo revisionata con decreti ministeriali del 23 dicembre 2009 e 10 novembre 2011 è aumentata di 500 posti”.

Prescindiamo dal fatto che la tabella resta sempre e solo una tabella e che oggetto dell'aumento disposto riguarda semmai i posti in essa previsti, e rileviamo in primo luogo come un aumento di 500 posti di Notaio, cioè del 15% dei posti previsti dalla tabella approvata un anno prima in base a ragionate e verificate effettive esigenze del servizio non ha senso alcuno.

Ma il 2° comma di tale articolo prosegue disponendo che entro fine 2012 “devono essere espletate le procedure del concorso per la nomina 200 posti di notaio bandito con decreto direttoriale del 28 dicembre 2009, nonché per la nomina a 200 e 150 posti di notaio dei concorsi banditi, rispettivamente, con decreti del 27 dicembre 2010 e del 27 dicembre 2011 per complessivi 550 nuovi posti da notaio”. Il che, interpretando alla lettera il dispositivo normativo, a casa mia significa che all'aumento di 500 posti previsto dalla tabella approvata a novembre 2011 a distanza di un anno si aggiunge un ulteriore aumento di altri 350 posti, come inequivocabilmente espresso dalle parole “nuovi posti” espressa nella norma in esame.

La norma prosegue ancora stabilendo ottimisticamente che “entro il 31 dicembre 2014 è bandito un ulteriore concorso pubblico per la nomina fino ad altri 500 posti di notaio. All'esito della copertura dei posti di cui al presente articolo, la tabella che determina il numero e la residenza dei notai, udite le Corti d'appello ed i Consigli notarili, viene rivista ogni tre anni”.

E qui incominciano i guai. In primo luogo esaurire entro fine 2012 tutte le operazioni del concorso bandito a fine 2011 è pure utopia: pubblicazione del bando; presentazione e verifica formale delle domande di partecipazione e delle relative dichiarazioni sostitutive a corredo; indizione delle prove scritte; svolgimento delle stesse e correzione degli elaborati dei partecipanti, che saranno in ogni caso non meno 2000; verifica sostanziale della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui sopra rese dagli ammessi alle prove orali e compilazione della graduatoria finale con assegnazione delle sedi, avuto riguardo ai risultati del concorso ed agli eventuali altri meriti riguardanti i singoli parteci-

panti, richiedono inevitabilmente, come succede da tempo, non meno di due anni di tempo per il loro esaurimento, per cui si rischia che al secondo concorso si ripresentino tutti i concorrenti che hanno partecipato al primo, in quanto non sono ancora conoscenza se sono stati ammessi o meno agli orali del concorso precedente.

E poi con l'aumento delle sedi per 500 e poi altri 350 nuovi posti notarili in così breve tempo, i notai che ne verranno dove li mettiamo e cosa faremo a loro fare?

E ancora: entro il 31 dicembre 2014 si prevede l'indizione di un nuovo concorso fino a 500 posti ed è ovvio che, oltre gli inconvenienti sopra previsti, tutte le operazioni di tali concorsi si accavalleranno con quelle dei precedenti in modo da non capirci più nulla e che la nomina di tutti questi notai non ha senso alcuno se non ci sono le sedi disponibili e soprattutto se non si ravvisano carenze del servizio tali da assicurare un minimo di lavoro anche i nuovi iscritti.

Infine tenendo presente che anteriormente alla promulgazione del D.L. n° 1/2012, e ciò succede tuttora, i concorsi si concludevano con una percentuale di vincitori mediamente pari al 7/8% dei partecipanti, dove li prendiamo questi nuovi 850 notai, tanto più che bandendo i concorsi così ravvicinati i nuovi concorrenti non saranno più i consueti 2.500/2.800 aspiranti, ma si ridurranno mediamente, ripetenti esclusi, a meno di 1.000 nuovi candidati, dei quali come al solito nel complesso solo il 7/8% vale a dire 70/80 dei complessivi partecipanti risulterà vincitore, per cui è difficile contare i posti che saranno destinati a restare vacanti sine die.

A riprova di ciò, per fare un esempio, ai Distretti riuniti di Torino e Pinerolo sono stati assegnate circa 50 nuove sedi con la scriteriata ed incomprensibile revisione tabellare attuata al tempo in cui il Ministero della Giustizia venne affidato all'onor. Oronzo Reale e tali sedi da ormai 45 anni restano perennemente scoperte, in quanto da nessuno richieste.

Di fronte a tali sconclusionate conseguenze, tenuto presente che la quantità di lavoro oggi come allora è stazionaria ed aggiungendo a ciò il fatto che la competenza per lo svolgimento delle aste giudiziarie e l'autentica delle scritture private il trasferimento delle S.r.l. sono state estese ad altri professionisti, così come è stata, questa volta fortunatamente, in pratica sottratta ai Notai la competenza esclusiva dell'autentica delle vendite di

auto e motoveicoli nuovi ed usati, con l'attuazione alla lettera della normativa di cui ci stiamo occupando, avremmo un migliaio di colleghi tra vecchi e nuovi ai quali per sopravvivere non resterà che richiedere il sussidio della "integrazione" alla Cassa del Notariato, la quale con tale aggravio, e con la prospettiva del conseguente futuro aumento dei pensionati, si troverà di fronte a un bilancio attuariale disastroso, per cui non resterà altro che chiudere bottega e trasferire tutto il buono ed il cattivo all'INPS che, se continua a funzionare, come per mia personale esperienza funziona, per erogare una pensione che mensilmente oscilla (!) intorno ai 220 Euro, è meglio perdere che trovare. Tirando le fila di quanto sopra esposto, possiamo tranquillamente concludere che i Notai, come tutti gli altri liberi professionisti, oggi legittimamente possono farsi pagare le loro prestazioni come meglio ritengono; che i diritti dovuti alla Cassa nazionale del Notariato non hanno più alcun rapporto rispetto a quanto avveniva sino a fine 2011 con riferimento alle annotazioni repertoriali; che i diritti dovuti alla Amministrazione degli Archivi notarili sono un gentile omaggio fatto in esecuzione di un "suggerimento" da parte del Consiglio nazionale del Notariato, che al tempo ha subito percepito l'ipotesi contenuta nella L. n° 1/2012 e che i diritti percepiti dagli Archivi notarili per il rilascio delle copie autentiche degli atti presso di loro depositati sono un autentico "furto di stato", in quanto non più previsti da alcuna normativa vigente, reato del quale dovrebbero penalmente rispondere a tutti i ministri della giustizia in carica a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della norma di cui parliamo, cioè dal giorno stesso della sua pubblicazione avvenuta il 24 gennaio 2012 sino ad oggi, salvo prescrizione e per di più del cui contenuto solo pochi privilegiati sono potuti venire a conoscenza verso sera, quando la Gazzetta era acquistabile in edicola, per cui tutto quanto si è fatto in perfetta buona fede in contrasto delle nuove disposizioni emanate dalla prima mattina in quel giorno sino al momento in cui tutti hanno avuto la ragionevole possibilità di venire a conoscenza del contenuto di tale complessa disposizione risulta ir-

rmediabilmente marchiato di illegittimità, mentre un provvedimento così complesso ed innovativo è altresì illegittimo per quanto concerne il tempo della prevista sua applicazione, in quanto non vi era alcun motivo di urgenza e nella specie si doveva indiscutibilmente applicare la solita "vacatio legis" di 15 giorni, per cui forse un seppur tardivo ricorso da parte del Consiglio nazionale del Notariato alla Corte Costituzionale ci starebbe tutto ancora oggi.

Per concludere: bando alle polemiche! Il Consiglio nazionale del Notariato da una parte e l'attuale Governo ci mette si mettano senza indugio all'opera per rivedere con la dovuta competenza e consapevolezza tutta la normativa in questione, armonizzandola con la vigente che regola l'attività certificatrice esclusiva del Notaio attinente alla sua qualifica di pubblico ufficiale riconosciutagli ad ogni effetto di legge, eliminando tutte le contraddizioni e gli errori contenuti dalle sopra richiamate norme predisposte da persone ed organi assolutamente incompetenti in materia, rimettendo il dovuto ordine in materia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri oggi in carica ed i Ministri che lo affiancano, sentito il preventivo parere consultivo del Consiglio nazionale del Notariato e del Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del Notariato, ne hanno sicuramente la capacità e la competenza e l'ordinamento del Notariato italiano tornerà così ad essere considerato, come avveniva ancora sino a non troppi anni fa, il modello da assumersi da tutti gli Stati nei quali è adottato il sistema del "Notariato latino".

Perfino la Russia ne ha in gran parte copiato i principi fondamentali dopo la caduta del regime sovietico!!!

AUGURI

In occasione delle festività di fine anno il Presidente ed il Consiglio Direttivo dell'A.S.N.N.I.P., unitamente alla Direzione del Notiziario, rivolgono agli Associati e a tutti i lettori i migliori auguri di Buon Natale e di un sereno 2022.